



Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTI i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n.769, e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l’accesso all’elenco dei presidenti di commissione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13, avente a oggetto l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l’anno scolastico 2024/2025;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 31 marzo 2025, n. 67, recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025*”;

ASSUNTA la necessità di disciplinare l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nel liceo classico europeo;

DECRETA

Articolo 1 Prove di esame

1. L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione consta di due prove scritte e di un colloquio.
2. La prima prova scritta è strutturata secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. La seconda prova scritta riguarda la disciplina “*lingua e letteratura classica*”. Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.
4. Il colloquio è condotto ai sensi dall’ articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13.
5. Nel liceo classico europeo – sezione a opzione internazionale tedesca, l’esame di Stato si svolge secondo le disposizioni di cui all’annuale decreto ministeriale relativo all’esame di Stato nelle sezioni a

Il Ministro dell'istruzione e del merito

opzione internazionale tedesca. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingua e letteratura classica".

Articolo 2

Ammissione all'esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato presso la sezione di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Articolo 3

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2024/2025.

Articolo 4

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara